



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

in funzione di giudice del lavoro,
in persona del Dr.ssa Isabella Parolari,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno [REDACTED]
vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliati/e in Indirizzo Telematico, presso lo studio del procuratore Avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE che lo/la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. = 80234710582); MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. = 80415740580);

elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA, presso lo studio del procuratore Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA che lo/la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione.

RESISTENTI

OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Come all'udienza del [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso promosso da [REDACTED] dev'essere accolto.

L'istante ha così concluso:

“ accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione il Decreto nr. 5 - Posizione [REDACTED] del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati, I Reparto, 1^ Divisione S.B.A.E.N. nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ivi espressamente compreso il Verbale Mod. BL/G nr. [REDACTED] dal Centro Militare di Medicina Legale di Roma, Commissione Medica Ospedaliera Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata, nelle parti in cui l'Invalidità Complessiva del ricorrente per l'infermità [REDACTED] è stata quantificata nella misura del 45% anziché nella misura del 100%; - accertare il diritto soggettivo per il ricorrente a vedersi riconosciuti tutti i benefici economici e giuridici normativamente previsti, emgando al ricorrente il relativo trattamento economico - corrispondente ad una percentuale di invalidità complessiva nella misura del 100%, procedendo ad una riliquidazione della speciale elargizione nella sua misura massima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, detratto quanto già percepito nonché, essendo l'invalidità superiore al 1/4 della capacità lavorativa, alla corresponsione dell'assegno vitalizio normativamente previsto, di € 500,00 (ex art. 2 della legge 23 novembre 1998 ed art. 4, comma 238, della legge 23 dicembre 2003, n. 350), soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dalla data della c.d. prima missione e/o entrata in vigore della legge - 1° gennaio 2006- che ne ha esteso la fruizione anche ai soggetti equiparati alle Vittime del Dovero, il tutto con con-



seguinte condanna delle intime Amministrazioni a corrispondere il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto (16 maggio 2012) fino a quella dell'effettivo soddisfo; - condannare le resistenti Amministrazioni a corrispondere il relativo trattamento economico spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo".

In fatto esponeva di aver partecipato dal mese di febbraio al mese di [REDACTED], dal mese [REDACTED] alle missioni internazionali di pace nei territori della ex Jugoslavia e dunque è stato impiegato in territori oggetto di bombardamenti con munizionamento all'uranio impoverito. Nel mese di [REDACTED] il ricorrente è stato riscontrato affetto da "[REDACTED]" e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere nr. [REDACTED] ha giudicato tale infermità dipendente da causa di servizio. In data [REDACTED] il T. Col. [REDACTED] presentava domanda di attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a lui estendibili ai sensi della specifica normativa regolante la materia (Legge. 466/80, Legge 302/90, Legge 407/98, Legge 388/ 2000 – Legge Finanziaria 2001, Legge 206/2004, Legge 266/2005 - Legge Finanziaria 2006, D.P.R. 7.7.2006, n. 243) ed in data [REDACTED] precisava che comunque erano richiesti i benefici di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 37/2009. In data [REDACTED] il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati, I Reparto, 1^ Divisione S.B.A.E.N., con comunicazione prot. M-D [REDACTED] notiziava l'attuale ricorrente del fatto che era stato trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa il Decreto concessivo di Speciale Elargizione nr. [REDACTED] è stata però quantificata solo in Euro 104.445,00 in relazione alle risultanze del Verbale Mod. BL/[REDACTED] redatto in data [REDACTED] dal Centro Militare di Medicina Legale di Roma, Commissione Medica Ospedaliera Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata, che ha quantificato nella misura del 45% l'Invalidità Complessiva derivante dall'infermità che lo ha colpito commisurando nel 35% l'Invalidità Permanente, nel 25% il Danno Biologico e nel 10% il Danno Morale mentre l'assegno vitalizio non è stato corrisposto nella misura di euro 500 ma in quella inferiore di euro 258,23. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica eccependo la illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della Tabella allegata al D.M. Sanità 05.02.1992 e eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, illogicità, incongruità, errore sui presupposti, irragionevolezza. In data [REDACTED] il Presidente della Repubblica, visto il parere del Consiglio di Stato – Sezione II n. [REDACTED], reso nell'adunanza in data [REDACTED] su proposta del Ministero della Difesa, declinando la propria giurisdizione a favore del G.O. competente, ha decretato l'inammissibilità del ricorso in argomento. L'atto è stato notificato al ricorrente in data [REDACTED]. Lamenta il ricorrente l'erronea quantificazione dell'invalidità permanente alla luce della patologia sofferta nonché l'erronea liquidazione dell'assegno vitalizio nel suo importo originario di € 258,23, in luogo di quello dovuto massimo di € 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, che ha, per l'appunto, novellato l'art. 2 della legge n. 407/98, con decorrenza dalla data della c.d. prima missione e/o entrata in vigore della legge - 1° gennaio 2006- che ne ha esteso la fruizione anche ai soggetti equiparati alle Vittime del Dovere, il tutto con conseguente condanna delle intime Amministrazioni a corrispondere il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto (16 maggio 2012) fino a quella dell'effettivo soddisfo.

I Ministeri convenuti hanno concluso chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

a) In diritto va premesso che la legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*", all'art. 1 co. 562 ha previsto che "*Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006*". Il co. 563 a tal fine ha stabilito che "*Per vittime del*



dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo co. 564 ha inoltre disposto che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". In ultimo il co. 565 ha stabilito che "Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti"

La suddetta normativa evidenzia che l'intento legislativo è stato quello di estendere alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 e 564 della L. 266/2005, le provvidenze già previste per le vittime della criminalità e del terrorismo. Tali benefici devono essere ricercati nella Legge 23 novembre 1998, n. 407 e segnatamente nell'art. 2 il quale dispone che "1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni"

Tale impostazione trova conferma nel regolamento preannunciato dall'art. 1 co. 565 della L. 266/2005 e concretamente emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243 il quale è appunto intitolato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". L'art. 1 di tale decreto, rubricato "definizioni", individua infatti i benefici estesi alle vittime del dovere, stabilendo che "ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; ...". L'art. 2 co. 1 ha poi chiarito che il regolamento "... disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo". L'art. 4 co. 1, ai sensi del quale è stato riconosciuto alle ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile di cui trattasi, ha infine dettato l'ordine di corresponsione delle provvidenze stabilendo che "1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) ... b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti; c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:

Dall'esame di dette disposizioni appare allora evidente che, la norma che definisce i benefici oggetto di estensione è solo l'art. 1 del su citato DPR; e poiché tale norma fa espresso riferimento anche alle successive modificazioni delle norme da applicare deve intendersi richiamato an-



che l'art. 4 comma 238 legge n. 350/2003, ai sensi del quale “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”. Si ribadisce dunque che l'unico assegno vitalizio, disciplinato dal DPR ai sensi del quale è stata riconosciuta alle ricorrente la provvidenza, è quello già previsto dalla legge 407/98 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che la Legge 266/2005 ha inteso estendere anche alle vittime del dovere menzionate nell'art. 1 co. 563 e 564 e che l'art. 4 co. 238 della L. 350/2003 ha successivamente adeguato.

In tale contesto normativo, di progressione estensione dei benefici alle vittime del terrorismo anche alla vittime del dovere si innesta il Decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 30.10.2009.

Si tratta del “Regolamento recante criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma dell'art. 6 della Legge 3 Agosto 2004 n. 206”;

Sebbene il d.p.r. contenga nell'intitolazione il riferimento ad una sola categoria, tuttavia in premessa richiama le varie norme di estensione dei benefici delle vittime del terrorismo e della criminalità alle vittime del dovere, inducendo alla ragionevole conclusione che i criteri di punteggi valgano anche per tale categoria (“Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»; (...) Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106”).

Non appare del resto coerente né logico con l'intento manifestato progressivamente dal legislatore di parificazione della categoria delle vittime del dovere prevedere il diritto ai medesimi benefici, legati ad una percentuale di invalidità, valutata però secondo diversi criteri di calcolo.

Non osta a quanto sopra la natura della fonte normativa, tenuto conto che in precedenza la percentualizzazione dell'invalidità permanente era pur sempre disciplinata con disposizione regolamentare, rispetto alla quale il DPR 181/2009 temporalmente successivo (D.P.R. 243/2006 Art. 5. Percentualizzazione della invalidità permanente:

1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni”).

Ciò premesso il CTU, le cui conclusioni meritano di essere accolte siccome sorrette da valido supporto argomentativo, senza che siano state svolte obiezioni nell'ambito del contraddittorio tecnico, ha così concluso circa il quesito relativo all'accertamento dell'invalidità complessiva da compiersi ai sensi del DPR 181/09:

“ALL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI, SI CONFERMA LA SUSTENENZA DI NESSO CAUSALE TRA LA PATOLOGIA: ESITI DI PREGRESSO LIN-

[REDACTED] E L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL RICORRENTE, COME DESCRITTA IN RICORSO; LA VALUTAZIONE DELLA PREDETTA INFERMITÀ, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 181, 30 OTTOBRE 2009, CONSENTE DI QUANTIFICARE L'INVALIDITÀ COMPLESSIVA IN PERCENTUALE PARI A 83%”.

Spetta per l'effetto al ricorrente, tenendo in considerazione un'invalidità permanente dell'83%, la riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 5 co. 1 e 5 L. 2006/2004 (“L'elargizione di



cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale"). Il suddetto beneficio è stato esteso alle vittime del dovere con l'art. 34 L. 222/2007 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1.10.2007 n. 159 ("Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. ...").

b) Va altresì riconosciuto all'istante il diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 2 L. 407/98 "... ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni"; beneficio esteso dall'art. 4 DPR 243/2006 anche alle vittime del dovere ("A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti").

Nel merito, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7761 /2017 sancisce che:

"In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria".

L'autorevole arresto persuade in quanto il diritto va premesso che la legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", all'art. 1 co. 562 ha previsto che "Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006". Il co. 563 a tal fine ha stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo co. 564 ha inoltre disposto che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". In ultimo il co. 565 ha stabilito che "Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".

La suddetta normativa evidenzia che l'intento legislativo è stato quello di estendere alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 e 564 della L. 266/2005, le provvidenze già previste per le vittime della criminalità e del terrorismo. Tali benefici devono essere ricercati nella Legge 23 novembre 1998, n. 407 e segnatamente nell'art. 2 il quale dispone che "1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".



Tale impostazione trova conferma nel regolamento preannunciato dall'art. 1 co. 565 della L. 266/2005 e concretamente emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243 il quale è appunto intitolato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". L'art. 1 di tale decreto, rubricato "definizioni", individua infatti i benefici estesi alle vittime del dovere, stabilendo che "ai fini del presente regolamento, si intendono per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; ...". L'art. 2 co. 1 ha poi chiarito che il regolamento "... disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo". L'art. 4 co. 1, ai sensi del quale è stato riconosciuto alle ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile di cui trattasi, ha infine dettato l'ordine di corresponsione delle provvidenze stabilendo che "1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) ... b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti; c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206: ...".

Dall'esame di dette disposizioni appare allora evidente che, la norma che definisce i benefici oggetto di estensione è solo l'art. 1 del su citato DPR; e poiché tale norma fa espresso riferimento anche alle successive modificazioni delle norme da applicare deve intendersi richiamato anche l'art. 4 comma 238 legge n. 350/2003, ai sensi del quale "con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili". Si ribadisce dunque che l'unico assegno vitalizio, disciplinato dal DPR ai sensi del quale è stata riconosciuta alle ricorrente la provvidenza, è quello già previsto dalla legge 407/98 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che la Legge 266/2005 ha inteso estendere anche alle vittime del dovere menzionate nell'art. 1 co. 563 e 564 e che l'art. 4 co. 238 della L. 350/2003 ha successivamente adeguato.

Al contrario l'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, rubricato "ordine di corresponsione delle provvidenze", disciplina, invece, esclusivamente la calendarizzazione della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere. Tale disposizione si limita a determinare la data di decorrenza dei benefici (nell'ottica della progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere), ma non disciplina l'importo di tali benefici, né potrebbe, atteso che l'art. 1 co. 565 legge n. 266/2005 ha demandato al regolamento la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione delle provvidenze e non anche l'individuazione delle provvidenze oggetto di estensione e/o l'importo delle stesse, importo che resta fissato dalla legge. Si aggiunga che lo stesso tenore testuale dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2003, nel fare riferimento all'importo "originario" dell'assegno ex art. 2 legge n. 407/1998, peraltro soggetto a "perequazione annua", non esclude in realtà in alcun modo l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 co. 238 legge n. 350/2003, limitandosi ad indicare l'importo del beneficio al momento della sua istituzione.

Deve conseguentemente ritenersi che anche a tale assegno sia applicabile l'adeguamento dell'importo (originariamente previsto in lire 500 mila mensili, corrispondenti ad € 258,23) operato con effetto dal 1 gennaio 2004 dall'art. 4 comma 238 L. del 24 dicembre 2003, n. 350 ("238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili"). Deve infatti ritenersi che l'assegno in esame sia esattamente quello riconosciuto anche alle



ricorrente per effetto della "estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564" dalla legge 266/2005.

Il ricorso deve quindi essere accolto con riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione dell'assegno vitalizio nell'importo mensile di € 500,00 ai sensi dell'art 2 Legge n. 407/98 come modificata dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003, soggetto come previsto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

L'Amministrazione convenuta va conseguentemente condannata alla liquidazione dell'assegno in detta misura a decorrere, però, dalla domanda amministrativa del [REDACTED]

Infatti sul punto non persuade la prospettata retrodatazione al 1.1.2006 quale data in sé di entrata in vigore della normativa, risultando maggiormente ragionevole e conforme alla fattispecie il riferimento alla domanda amministrativa.

Non spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione per esplicita previsione della legge 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000).

Le somme spettanti devono quindi ritenersi maggiorate con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite restano compensate attesa la novità della causa e la particolare complessità della normativa in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale definendo il giudizio,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, quale Vittima del Dovero, di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per tale status, in rapporto al grado di invalidità pari al 83%;

- Condanna i Ministeri resistenti a riconoscere al ricorrente la Speciale Elargizione in percentuale in relazione al grado di effettiva invalidità complessiva pari a 83% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, detratto quanto già percepito, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;

-accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio di cui all'art 2 Legge n. 407/98 come modificata dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003, nella misura mensile di € 500,00 e soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

- per l'effetto condanna i Ministeri resistenti alla liquidazione dell'assegno in detta misura a decorrere dal [REDACTED] e dunque al pagamento delle differenze maturate, maggiorate degli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;

-compensa le spese di lite;

-pone definitivamente le spese di ctu a carico dei Ministeri resistenti.

Viterbo, [REDACTED]

Il giudice

Dr.ssa Isabella Parolari

